

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 Campo di applicazione

- 20.1. Gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società sportive affiliate alla F.I.G.C. con il loro tesseramento accettano il presente Regolamento e le successive modifiche e/o integrazioni, assumendo l'obbligo di sottoporsi a controlli antidoping sia ordinari che a sorpresa, in e fuori competizione.
- 20.2. Il prelievo dei campioni biologici per i controlli antidoping può avvenire in competizione, durante eventi sportivi internazionali e/o nazionali.
Al fine di assicurare che una sola Organizzazione sia responsabile per tutte le fasi dei test eseguiti durante l'evento sportivo:
- per gli eventi sportivi internazionali: il prelievo dei campioni per i controlli antidoping deve essere condotto e controllato dall'Organizzazione internazionale che opera come organo esecutivo dell'evento sportivo. Se l'Organizzazione internazionale decide di non condurre alcun test durante l'evento sportivo, la F.I.G.C. e/o il C.O.N.I. possono eseguire i test, di concerto e con l'approvazione dell'Organizzazione internazionale citata o della WADA.
Gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole emanate dalla F.I.F.A. e dall'U.E.F.A. e da queste possono essere sottoposti a giudizio;
 - per gli eventi sportivi nazionali: il prelievo dei campioni per i controlli antidoping deve essere disposto dalla F.I.G.C. e/o dal C.O.N.I., per il tramite della F.M.S.I., in armonia con la specifica attività della Commissione ministeriale di cui alla legge 376/2000.
- 20.3. Gli Organismi internazionali competenti possono disporre anche controlli fuori competizione nei confronti di atleti tesserati presso la F.I.G.C. e comminare sanzioni secondo i propri regolamenti.
- 20.4. I test fuori competizione devono essere condotti e controllati dagli Organismi internazionali e nazionali. Tali test possono essere condotti e diretti da:
(a) WADA; (b) CIO o il Comitato Paraolimpico Internazionale, in connessione con i Giochi Olimpici o Paraolimpici; (c) F.I.F.A. ed U.E.F.A.; (d) F.I.G.C.; o (e) Commissione Antidoping del C.O.N.I., in armonia con la Commissione ministeriale di cui alla legge 376/2000.
Al fine di ottimizzare l'efficacia delle iniziative comuni e per evitare la ripetizione dei test sui singoli atleti in caso di concomitante presenza di Organismi internazionali e nazionali, i primi avranno priorità nell'esecuzione dei test, fermo restando, per i secondi, di eseguire quanto programmato per la parte eventualmente residuale.
- 20.5. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, la gestione dei risultati e la conduzione delle udienze per una violazione del presente Regolamento rivelata da un test o scoperta dall'*U.P.A.*, in cui sia coinvolto un soggetto che non sia cittadino italiano, che non sia residente in Italia e che non sia tesserato per Società sportive affiliate alle F.S.N. ed alle D.A., sono disciplinate secondo il regolamento della F.I.F.A. e dell'U.E.F.A..

- 20.6. Fatto salvo il diritto di appello come precedentemente previsto, l'esecuzione dei test, le esenzioni a fini terapeutici, i risultati delle udienze o le altre deliberazioni di un Firmatario, purché conformi al Codice e rientranti tra le competenze del Firmatario, devono essere riconosciuti e osservati da tutti gli altri Firmatari. Questi possono riconoscere analoghe iniziative condotte da altri Organismi che non abbiano sottoscritto il Codice, purché i regolamenti di tali Organismi siano per il resto ad esso conformi.
- 20.7. Il presente Regolamento non può essere applicato retroattivamente a vertenze pendenti prima della data del 1° gennaio 2004.
- 20.8. Per quanto non espressamente indicato nel *Regolamento* e nel presente Regolamento dell'Attività Antidoping, o qualora insorgano controversie, farà testo la versione inglese del Codice Mondiale Antidoping.
Seppure non allegati formano parte integrante del presente Regolamento gli Standard internazionali e i Modelli di migliore pratica.
Qualora insorgano contrasti tra il *Regolamento* e il regolamento antidoping federale, farà testo il *Regolamento* approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I..

Art. 21

Divulgazione delle informazioni

- 21.1. L'identità degli atleti i cui campioni biologici hanno dato riscontro analitico di positività, o degli atleti e delle altre persone che hanno violato norme antidoping può essere rivelata pubblicamente dall'*U.G.G.* per il tramite dell'Ufficio Comunicazione e Rapporti con i Media, ai sensi del successivo articolo 22, non prima del compimento dell'indagine amministrativa descritta al precedente articolo 14.2.

Art. 22

Comunicazioni ai mezzi di informazione

- 22.1. I dati personali relativi a fatti di doping, se non associati ad informazioni riguardanti sotto qualunque profilo lo stato di salute degli interessati, non sono ritenuti dati sensibili ai sensi della legge 675/96 sulla privacy.
Per i minori saranno indicate soltanto le iniziali del nome e del cognome.
L'emissione di comunicati e notizie relativi ad atti, informazioni, disposizioni, provvedimenti delle strutture del C.O.N.I. preposte all'attività antidoping, è di esclusiva competenza e responsabilità dell'Ufficio Comunicazione e Rapporti con i Media.
E' di esclusiva competenza e responsabilità della F.I.G.C. l'emissione di comunicati stampa relativi agli analoghi atti adottati dai propri Organi ed Uffici.

Art. 23
Obbligo di riservatezza

- 23.1. I componenti ed il personale delle strutture preposte all'attività antidoping sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente agli argomenti trattati e alle procedure previste dal presente Regolamento.

Art. 24
Ruoli e responsabilità

- 24.1. Ruoli e responsabilità del C.O.N.I.

Fa carico al C.O.N.I.:

- trattenere per intero o in parte i finanziamenti, per tutto il periodo della squalifica, agli atleti o al Personale di supporto degli atleti che hanno violato il *Regolamento*;
- trattenere per intero o in parte i finanziamenti alle F.S.N. affiliate o riconosciute che non operino in conformità con il *Codice*;
- adottare e attuare politiche e regolamenti antidoping che siano conformi al *Codice*;
- cooperare con le altre competenti organizzazioni nazionali e con le altre Organizzazioni antidoping;
- incoraggiare l'esecuzione di test reciproci tra Organizzazione antidoping nazionali;
- promuovere la ricerca antidoping per il tramite delle strutture preposte;
- autorizzare e facilitare il Programma Osservatori Indipendenti.

- 24.2. Ruoli e responsabilità delle Organizzazioni di importanti eventi sportivi.

Fa carico alle Organizzazioni di importanti eventi sportivi:

- attuare politiche e regolamenti antidoping per i propri eventi sportivi che siano conformi al *Codice*.
- adottare opportune misure per assicurare l'osservanza del *Codice*;
- autorizzare e facilitare il Programma Osservatori Indipendenti.

- 24.3. Ruoli e responsabilità degli atleti.

Fa carico agli atleti:

- essere a conoscenza ed attenersi ai vigenti regolamenti e politiche antidoping adottati in conformità con il *Codice*;
- l'obbligo di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici;
- assumersi tutte le responsabilità, ai fini del presente Regolamento, in ordine alle sostanze che ingeriscono e usano;
- informare il personale medico dell'obbligo di non usare sostanze vietate e metodi proibiti e assicurarsi che le cure mediche ricevute non violino le politiche e i regolamenti adottati in conformità con il *Codice*.

- 24.4. Ruoli e responsabilità del Personale di supporto degli atleti.

Fa carico al Personale di supporto degli atleti:

- essere a conoscenza e attenersi alle politiche e ai regolamenti adottati conformemente al *Codice*;
- cooperare con il programma di test per gli atleti;
- usare la loro influenza sui valori e le attitudini degli atleti per rafforzare i comportamenti contro il doping.